

STATUTO

**SAN RICCARDO PAMPURI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA MANDARA 34

Numero REA: FG - 209660

Codice fiscale: 02280200714

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

per intero e parte della terza di un foglio, del quale ho dato lettura al Comparente che da me interpellato lo approva.

Firmato: Michele Bottaccio - Michele AUGELLI (L.S. Notaio).

**Allegato "A" all'atto repertorio n. 105563
raccolta n. 24688**

STATUTO

TITOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1

(denominazione e sede)

È costituita con sede nel comune di Foggia una cooperativa sociale ai sensi della L. 381/91, denominata

SAN RICCARDO PAMPURI

Società cooperativa sociale

La denominazione sociale potrà essere abbreviata, per fini commerciali, nelle sigle: "Riccardo Pampuri", "Pampuri" sempre che vi siano altri dati idonei ad identificare la Società inequivocabilmente.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2

(durata e adesioni)

La Cooperativa ha durata fino al 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La Cooperativa aderirà ad organismi di secondo grado su determinazione dell'Organo Amministrativo.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

(scopo mutualistico)

La Cooperativa ha scopo mutualistico e propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi, ambientali e

turistici di cui al successivo articolo 4. Nello specifico, la Cooperativa perseguirà l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria alla risposta ai bisogni delle persone portatrici di handicap fisico e psichico, degli ex degenti di istituti psichiatrici e dei soggetti in trattamento psichiatrico, degli anziani, dei minori in difficoltà, dei tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, degli alcolodipendenti, dei ludopatici, dei condannati ammessi a misure alternative alla detenzione, degli immigrati e rifugiati politici, e di tutte le persone che vivono situazioni di disagio sociale e personale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa può svolgere la sua attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra soci cooperatori.

Art. 4

(oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la promozione e la gestione delle attività previste dall'art. 2 comma 1 della Legge Regionale n° 21/93 e cioè servizi socio sanitari, educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani , dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali e in particolare:

- a) Attività e servizi di riabilitazione;
- b) Centri diurni e residenziali di accoglienza per anziani, minori in difficoltà e disabili;
- c) Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o le altre strutture di accoglienza;
- d) Attività di formazione professionale;
- e) Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza della persona in stato di bisogno;

f) Attività di assistenza infermieristica, sanitaria e sociale a carattere domiciliare oppure realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione di enti pubblici e/o privati;

g) Strutture di assistenza e accoglienza per malati terminali e persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

h) Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, la cultura, lo sport ed il turismo sociale;

i) Comunità terapeutiche e servizi connessi;

j) Centri di emergenza, trasfusionali, di pronto soccorso e trasporto da effettuarsi anche con l'ausilio di autoambulanze ed eliambulanze;

k) Asili-nido e scuole e scuole di ogni ordine e grado, strutture socio-culturali-educative, laboratori artistici e di grafica/pubblicitaria;

l) Attività e corsi di avviamento allo sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi, turistici e culturali;

m) Il sostegno, sotto qualsiasi forma, di erogazioni "non profit" e in particolar modo la cooperazione sociale;

n) Promozione e valorizzazione del Servizio Civile Universale come esperienza di crescita professionale e formativa dei giovani;

o) Gestione di Centri Antiviolenza; Gestione case rifugio per vittime di violenza; e tutte le attività di contrasto alla violenza di genere;

p) Attività di riconversione di professionalità non più necessarie/richieste in specifiche competenze adeguate agli attuali bisogni di mercato creando opportunità per nuovi posti di lavoro con particolare riferimento al territorio.

q) Promozione attività atte a favorire la parità di genere e a contrasto di ogni forma di discriminazione;

r) Attività dirette a favorire e incrementare la formazione professionale e la ricerca in campo tecnologico e digitale e l'incubazione di idee innovative,

s) Attività diretta a promuovere la conoscenza e la diffusione dell'uso di tecnologie all'avanguardia, quali digitalizzazione, gestione documentale, applicazione intelligenza artificiale e ricerca;

t) Attività di organizzazione di seminari, incontri di approfondimento ed eventi divulgativi e aggreganti e pubblicazione, anche su internet, di studi e saggi nel campo delle conoscenze tecnologiche e digitali destinate alla collettività,

u) Gestione beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Cooperativa si propone inoltre di promuovere iniziative professionali, culturali, sociali, mutualistiche, ricreative e sportive, per favorire la qualificazione, riqualificazione o specializzazione professionale dei propri soci e per migliorare la qualità della vita delle comunità cui agisce.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può, per meglio realizzare i propri scopi, stabilire Convenzioni con Enti locali, con l'Amministrazione Statale o con altre Amministrazioni ed Enti; e richiedere e avvalersi di contributi, agevolazioni, provvidenze di Enti in genere e di privati.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ovvero, la Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa si propone di costituire fondi di potenziamento aziendale per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale

finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

Art. 5

(prevalenza della mutualità)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n.381/91. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari (se e quando sarà possibile emetterli) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e comunque in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

L'Organo amministrativo rispetterà il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i regolamenti statutari.

TITOLO III

SOCI

Art. 6

(soci ordinari)

Possono essere Soci della Cooperativa tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e

che, condividendo gli scopi sociali, possano attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.

I soci si distinguono in:

a) Soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendone un compenso che abbia come base il CCNL per le categorie similari;

b) Soci fruitori - che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa;

c) Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente e ai quali si applica quanto previsto dalla L.381/91;

d) Soci sovventori - secondo la normativa vigente
Possono altresì essere Soci della Cooperativa tutti quegli Enti, Società, Associazioni e Organismi in genere, dotati di personalità giuridica, che condividendo gli scopi della Cooperativa, intendono collaborare per il raggiungimento dei medesimi.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo termine.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa e/o partecipino a Società con il medesimo scopo e/o oggetto sociale della Cooperativa.

Art. 7

(categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dalle presenze articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo

amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) L'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nella Cooperativa;

b) L'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) Il mancato adeguamento agli standard societari. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8

(domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) L'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita;
- b) L'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) L'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) La espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel Titolo VII del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) La ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) La deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) La qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) Al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- Del capitale sottoscritto;
- Della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- Dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- a) Per recesso, esclusione, fallimento per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da parte fisica.

Art. 11

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al

Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12
(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) Che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) Che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) Che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) Che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del verbale delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) Che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.
- f) Che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo oggettivo;
- g) Il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può

proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato del Titolo VII del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14

(Liquidazione delle azioni)

Il rimborso delle azioni al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto si effettua sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si verifica il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione delle azioni non comprende il sovrapprezzo eventualmente versato ed avviene in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, aumentato delle eventuali rivalutazioni, se ed in quanto dovute. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo e liquido, viene effettuato entro i (180) centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. Al rimborso si farà luogo su richiesta scritta degli interessati. Le somme non rimborsate saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate.

Art. 15

(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatori del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.8

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 16

(termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.

Art. 17

(trasferimento delle azioni)

Le azioni non possono essere cedute, se la

cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata. Decorso tale termine, socio è libero di cedere le proprie azioni e la cooperativa deve iscriverne nel Libro dei Soci il cessionario, purché abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. In alternativa all'autorizzazione alla cessione, l'organo amministrativo può chiedere al socio di fare acquistare, alle medesime condizioni, le azioni alla cooperativa o ad un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale richiesta ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli art. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 19

(conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore minimo di € 25.00 ciascuna.

Art. 20

(alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire l'azione deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21

(deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) L'importo complessivo dell'emissione;
- b) L'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperativi sulle azioni emesse;
- c) Il termine minimo di durata del conferimento;
- d) I diritti patrimoniali e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando il divieto di distribuzione di avanzi di gestione;
- e) I diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperativi, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in

proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22

(recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 23

(azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti dalla Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di attuazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 24

(strumenti finanziari di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può omettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONI SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25

(elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) da azioni il cui valore nominale non può essere né inferiore né superiore ai limiti di legge, attualmente, ex art.2525 C.C., pari rispettivamente ad euro 25,00 (venticinque/ 00) e ad euro 500,00 (cinquecento/00) , fermo restando che ciascun socio non può possedere tante azioni il cui valore nominale complessivo sia superiore ai limiti di legge, attualmente pari, sempre ex art.2525 C.C., ad euro 100.000,00 (centomila/00)
- b) dalle azioni dei soci sovventori
- c) dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 23 del presente Statuto;

d) dalla riserva legale;
e) da eventuali riserve straordinarie, formate oltre che dalle eventuali quote degli avanzi di gestione, dalle tasse di ammissione e anche dalle somme non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e di fondi speciali;
g) da qualunque liberalità.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Art. 26

(vincoli sulle azioni)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Art. 27

(acquisto di azioni proprie)

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 28

(bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli ultimi annuali destinandoli:

a) A riserva legale nella misura non inferiore al 30%

b) Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) Ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92 n. 59

d) Ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

È fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperativi in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 29

(ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizi, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- Erogazione diretta
- Aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- Emissione di quote di sovvenzione.
- La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ASSEMBLEE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 30

(decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) La nomina dell'Organo amministrativo;
- c) La nomina nei casi previsti dell'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) Le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 31

(decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo come segue.

1) Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) L'argomento oggetto della decisione;
- b) Il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguiti;
- c) L'indicazione dei soci consenzienti;
- d) L'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- e) La sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

2) Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto

apposito documento scritto dal quale risultare con chiarezza:

- a) L'argomento della decisione;
- b) il contenuto della decisione;
- c) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 32 **(assemblee)**

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 31 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso affisso all'albo sociale e comunicazione a mezzo lettera ordinaria o posta elettronica, inviata ameno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il

luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 33

(costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 34

(votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 35

(voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90

giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti in proporzione al capitale sottoscritto e versato.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 36

(Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 37

(Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 38

(compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti modellistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti oppure a uno o più Direttori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 39
(convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera e/o posta elettronica da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 40

(integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 41

(compensi agli Amministratori)

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, eventualmente nominato, determinare il compenso dovuto.

Art. 42

(Organo di Controllo)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo.

L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I restanti membri non iscritti in tale registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con il decreto del Ministro della giustizia, il M. 320/2004,

ovvero: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, o fra professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Art. 43

(controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del codice civile.

**TITOLO VII
CONTROVERSIE**

Art. 44

(clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte di nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 45

(arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 5.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della

domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra esperti in materia cooperativistica e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Foggia.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale di Foggia.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 46

(esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47
(scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 48
(devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. C);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49
(regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici che verranno costituiti.

Art. 50
(principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo, di divieto di remunerazione degli strumenti finanziari ai soci cooperatori in misura superiore al 2% superiore ai dividendi e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 51
(rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società

cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: Michele Bottaccio - Michele AUGELLI (L.S. Notaio).

REGISTRATO A FOGGIA IL 29 GENNAIO 2024 AL N. 1894/1T.

30 di 30